



# CALL FOR PROPOSALS 2020

## INVESTIGATOR GRANT (IG)

**DEADLINE: MARCH 9, 2020**  
(BY 17:00 CENTRAL EUROPEAN TIME)

**FONDAZIONE AIRC  
PER LA RICERCA  
CONTRO IL CANCRO**

Viale Isonzo 25, 20135 Milano  
Tel. +39 02 7797411 - [airc.direzione-scientifica@airc.it](mailto:airc.direzione-scientifica@airc.it)

## TABLE OF CONTENTS

Foreword	3
1. Eligibility Criteria	3
2. Intellectual Property	7
3. Disclosure of Financial Conflicts of Interest	7
4. Funding	8
5. The Review Process	9
6. Revised Applications	10
7. Deadlines	11
Annex 1: Template agreement with the Hosting Institution	12

### AIRC MISSION

AIRC raises funds to support cancer research in Italy. Its mission is to understand, prevent and cure cancer through research and outreach activities. AIRC aims to find solutions to challenges in cancer research, awarding grants to the most deserving projects, as well as supporting training fellowships.

**You can read more about our research strategy [here](#).**

Guide to proposal preparation, Tips for applicants, Eligible costs and Keywords are available at:  
<https://www.direzionescientifica.airc.it/funding-for-research/individual-grants/>

## Foreword

Fondazione AIRC (from now on “AIRC”) is inviting applications for Investigator Grants (IG) in the area of cancer research. These grants are intended to support the research on cancer by established and independent scientists with a strong commitment to cancer research, leading an existing research unit. The scientific activity must be carried out in a research organization located in Italy, organized under public or private law, whose primary goal is to independently conduct biomedical research (university, hospital or other research center). This grant will start on January 2, 2021 and will provide support for a period of 5 years (provided that AIRC has available funds and that the evaluation of the third year progress report is positive).

Applicants, henceforth defined Principal Investigators (PIs), cannot have more than one active AIRC individual grant at the same time in the following categories: Investigator Grant (IG), Start-Up Grant, or My First AIRC Grant (MFAG). Nevertheless, they can apply to this Call if their active grant is in its final year.

## 1. Eligibility Criteria

Only one application, either IG, MFAG or Start-Up Grant per applicant can be submitted within the 2020 AIRC Calls. The same research project cannot be presented by two or more applicants within the 2020 AIRC Calls.

### 1.1 Applicants

PIs can be of any nationality and are expected to have operated to the highest standards of integrity during their whole career. PIs must be involved in the project for at least 20% of their time. They should have a track record that shows they have achieved **scientific independence and leadership** by the submission deadline.

**More specifically, applicants must meet the following two eligibility criteria:**

- **Applicants must have at least one last- or co-last-author primary research paper, in press or published in the last 5 years** in high level peer-reviewed journals; papers in press must be accepted for publication, not just submitted, by the application deadline. For this eligibility criterion, papers published as corresponding or co-corresponding author, reviews, letters to the editor without data and editorials do not count. We are aware that clinicians directly involved in clinical practice may have different authorship conventions, e.g. being listed as first authors when leading the research. Therefore, they are eligible to apply even if they don't have last author papers as long as they have first author papers related to their clinical activity.
- **Applicants must have a total active Impact Factor (IF) of at least 30 in the last 5 years** by the submission deadline. Active IF is calculated as the sum of IFs of all publications where the applicant is first/co-

first, last/co-last or corresponding/co-corresponding author in the last 5 years, including papers accepted for publication by the application deadline. For this eligibility criterion, reviews, letters to the editor without data and editorials count and are included in the calculation of the active IF.

**Applications by candidates who do not meet both requirements will be rejected (“triage”).**

Please note that meeting abstracts do not count for both eligibility criteria, even if they contain original data or are published on journals with Impact Factor.

We are aware that long research interruptions due to maternity leave, illness or personal issues might negatively affect the applicants’ productivity. For career breaks longer than 12 months, the track record period of 5 years will be extended for both eligibility criteria (see the “Research Interruptions and Justifications” section of the Guide to proposal preparation for details).

## 1.2 Hosting Institutions

The research project must be carried out in a Hosting Institution, *i.e.* a research organization (such as university, hospital or other research center), irrespective of its legal status (organized under public or private law), located in Italy, whose primary goal is to independently conduct non-economic biomedical research and to disseminate its results. Possible revenues coming from non-economic research activity must be completely reinvested in the non-economic research activities. Where the Hosting Institution also pursues economic activities, the financing, the costs and the revenues of those economic activities must be accounted for separately. Shareholders, members or other individuals that can exert a decisive influence upon the Hosting Institution cannot enjoy a preferential access to the intellectual property of the results generated by the non-economic research activity.

The Hosting Institutions must promote the highest standards of integrity in research, in compliance with the [AIRC policy on research integrity](#). AIRC is not responsible, and does not accept any liability, for scientific misconduct of personnel involved in a funded research project.

By signing the application, the Legal Representative of the Hosting Institution declares that the PI will be allowed to carry out the proposed research project for the entire duration of the grant, remaining affiliated with the Hosting institution.

AIRC will exclude proposals from PIs who, although jointly affiliated to an Italian institution and an institution abroad, do not meet criteria for substantial presence (at least 50% of their time) in the institution in Italy during the funding period. To make sure this requirement is met, supporting official documentation will be requested from all institutions the PI is affiliated with.

Any change occurring in the relationship between the applicant and the Hosting Institution (*e.g.* termination, retirement, leave of absence, sabbatical etc.) or in the Hosting Institution legal entity or organization (*e.g.* changes in institution name, merging, Legal Representative turn-over, changes in addresses) must be promptly notified to AIRC.

Hosting Institutions must provide proper working spaces, laboratories, equipment, qualified personnel and resources to allow the project execution. AIRC reserves the right to verify that these conditions are met.

### 1.3 Research plan

All proposed research plans must have a clear objective that is consistent with the AIRC mission and will likely lead to advances in cancer biology, prevention, monitoring, diagnosis, or treatment of tumors in the near term. Projects must have a duration of 5 years, with a budget consistent with this time-frame: 3-year projects will be rejected.

Research plans should fall into one of the following research areas:

- Angiogenesis
- Cancer genetics
- Cancer stem cells
- Cell adhesion, migration, invasion and metastasis
- Cell cycle control and cell division
- Cell death and apoptosis
- Chemotherapy
- Computational biology
- Control of gene expression and epigenetics
- Diagnosis
- DNA damage and repair
- Epidemiology and prevention
- Gene therapy
- Hormone therapy
- Imaging
- Immunotherapy
- Infection, inflammation and cancer
- Metabolism
- Prognosis
- Radiobiology and radiotherapy
- Resistance to therapy
- Signal transduction and intracellular trafficking
- Structural biology
- Targeted therapy and new therapeutics
- Tumor immunology
- Tumor microenvironment

In principle, AIRC believes that rigid guidelines on the research plan should not be provided for this type of grant since investigator-driven discovery is one of the most potent engines of scientific progress.

At the same time, phenomenological, descriptive-at-best, proposals are discouraged. The following kinds of

proposals will receive **low priority and have very marginal chances of being funded**:

- Studies that are essentially confirmatory in nature or represent marginal “variations-on-the-theme” of well-established concepts in cancer research;
- Studies contemplating descriptive screenings of molecules and/or phenotypes without mechanistic insights and/or elements of innovative discovery. These include purely descriptive microarray and proteomic profiling studies that are not associated with a strong strategy for clinical application, or the generation of chemical compounds without validating their anti-tumor activities in pharmacological and biological studies;
- Generation of reagents and/or optimization of technologies, or creation of services/technological facilities in the absence of a coherent and innovative research plan;
- Chemical and/or viral carcinogenesis studies not embodied in the framework of mechanistic studies;
- Requests for on-going routine collection of current statistics, such as cancer registry or cell and tissue banks;
- Descriptive epidemiology studies;
- Health economics proposals;
- All phase III clinical trials;
- All phase I and II clinical trials that are company-driven, with the PI or the Hosting Institution deprived of the intellectual property, of the possibility of publishing the results and of freely exchanging data, reagents and information. This does not exclude collaborative studies with industry.

As for **clinical and epidemiological studies**, AIRC has interest in the following type of studies:

- Proposals aimed at studying interactions between environmental risk factors, genetic profiles and intermediate biomarkers;
- Proposals aimed at studying the natural history of cancer by linking different phases of the disease to specific biological/genetic profiles;
- Clinical studies of innovative procedures (e.g. molecular, imaging etc.), aimed at evaluating in clinical practice the efficacy of diagnostic and therapeutic approaches, in terms of outcome and quality of life;
- Pilot clinical studies of new therapeutic drugs, procedures or strategies;
- Proposals aimed at a critical evaluation of last generation drugs and at elucidating their activity by mechanistic insights;
- Clinical trials on types of cancer or treatment that generally receive low financial support from other funding agencies, such as studies on rare tumors and/or orphan drugs.

**All proposals must contain thorough provisions of study design, statistical analysis and sample size**

**(whenever applicable), in particular for clinical and epidemiological studies with human subjects (clinical and epidemiological).**

For studies involving human subjects, human biological samples or animal experimentation, the approval of the relevant institutional or national authorities is mandatory. AIRC reserves the right to check compliance with this requirement anytime, up to ten years after the termination of the grant. AIRC does not accept any liability for harm to participants in AIRC funded trials.

The proposal must be original and cannot contain copied texts, ideas and figures from other sources unless properly referenced. At AIRC we are aware that plagiarism may be accidental and that parts of an application (e.g. materials and methods) may include material originally produced by the PI. However, AIRC verifies documents with anti-plagiarism software and proposals that contain blatantly and substantially copied materials will be rejected.

Information about the proposed research (name of the PI, title and abstract) may be published on AIRC journals and websites, the websites of potential co-funders also contributing to the funding scheme, and other public databases collecting data on national and international funding in cancer research, such as ICRP (International Cancer Research Partnership), in the full respect of the EU General Regulation 2016/679 on data protection.

## **2. Intellectual Property**

For inventions arising from an AIRC funded project, grant money can be used to cover the costs for filing a patent application within the European Union (EU), but not to extend a patent to non-EU countries. Intellectual property and patents resulting from research carried out with AIRC grants will be solely owned and managed by the grantee and the Hosting Institution. All royalties and revenues deriving from the results of an AIRC grant must be reinvested in independent, non-economic oncological research.

Proposals for clinical studies that are property of companies producing drugs or diagnostic tools and that receive economic support from such companies will not be accepted. Drug supply and economic support from companies do not preclude AIRC evaluation, provided that the PIs have the full property of data and results, and that companies have no right to veto the publication of results anytime. A statement that the management of the study, data acquisition and analysis and data property are completely independent of any company producing/marketing drugs or diagnostic tools or with any type of economic interest in the study must be included in the application, together with the indication on whether the company provides its product(s) to the PI for free or not. Projects will not be funded without such information.

## **3. Disclosure of Financial Conflicts of Interest**

PIs are required to disclose any financial conflict of interest with the proposal. Appropriate measures will be taken against applicants who have deliberately or recklessly failed to disclose conflicts of interest, including:

the termination of the grant, the obligation to return grant money to AIRC, the ineligibility to apply to future AIRC grants and the exclusion from AIRC review panels and other bodies.

## 4. Funding

Grants are for a 5-year period: they will officially start on January 2, 2021 and terminate on January 1, 2026. The following costs are eligible:

- Direct research costs:
  - a) Consumables and supplies
  - b) Small bench instrumentation
  - c) Services
  - d) Maintenance
  - e) Publications
  - f) Meetings and travels
  - g) Personnel: support only for PhD students, early-stage researchers and research nurses at 100% of time on the project
- Indirect costs
- Overheads

**First year of funding.** Once awarded, the grant is assigned to the PI to carry out the project described in the application. Funds will be made available to the Hosting Institution under terms and conditions that AIRC will provide once the application is approved. Funds must be at the grantee's disposal within 30 days from the time the Hosting Institution has access to them.

**Each year.** The PI must submit a renewal request. Funding for subsequent years will depend on the submission of the renewal requests, which will have to be endorsed by the AIRC Board of Directors, provided that AIRC has available funds. At the end of each funding period (one year + three months), an administrative report must be submitted.

**Year 3.** During the third year of the project, the PI will be requested to submit a detailed scientific progress report, along with the renewal request, that will be evaluated. A site visit might be scheduled as well. Funding for the last two years will be granted only after a positive assessment, provided that AIRC has available funds.

**Year 5.** A scientific final report will be required and will strongly impact on the evaluation of future AIRC grant applications. Transfer of grant money to other laboratories either in Italy or abroad is not allowed.

Further information about the terms and conditions of the grant, including renewal requests, scientific and administrative reports, will be provided once the application is approved.

**AIRC reserves the right to site-visit the PI laboratory and Hosting Institution anytime while the grant**



is active.

**AIRC reserves the right to audit the administrative management of the project anytime and up to 10 years after the project is concluded.**

## 5. The Review Process

### 5.1 Eligibility check

All applications are analyzed to verify compliance with guidelines and eligibility criteria; those that do not conform will be rejected at this stage.

Eligible applications undergo a peer review process that ensures an expert, fair and independent evaluation of their scientific quality. Only the most scientifically meritorious applications, identified through the peer review process in a rigorous and objective manner as described below, will be funded.

### 5.2 Full proposal evaluation

For the evaluation of IG applications, AIRC relies on the expertise of internationally recognized Italian scientists members of the “*Comitato Tecnico Scientifico-progetti*” AIRC ([CTS-projects](#)) and a panel of more than 600 well-established international investigators working in institutions outside of Italy. Applicants may request to exclude up to 2 scientists as reviewers through the online application form.

Each IG application is independently reviewed by three reviewers with expertise in the specific area of the research plan: 2 international reviewers and one member of the CTS-projects. In case the needed expertise is not available within the CTS-projects, a scientist with the appropriate expertise will be recruited from the international reviewers panel to serve as third reviewer.

In all stages of the review process reviewer assignments will be made in compliance with conflict of interest and appearance of conflict rules to ensure a review free from inappropriate influence. When accepting to evaluate an application, reviewers agree that they will maintain the confidentiality of the application and associated materials they have received. The [AIRC policy on conflict of interest](#) is available in our website.

To avoid conflicts of interests, IG applications submitted by members of the CTS-projects will be reviewed by international reviewers only (at least three).

The review criteria are:

- Significance and impact on cancer;
- Innovation;
- Approach and feasibility;
- PI's leadership and independence, international standing in cancer research, track record adequate to successfully complete this study;

- Quality of the Hosting Institution: environment, international standing, resources, facilities and infrastructures;
- Adequacy of the budget requested.

When all evaluations have been submitted, reviewers are invited to read the critiques by the other two reviewers who evaluated the same proposals and, if they deem necessary, to make additional comments. In case there are major discrepancies among the evaluations, an editor is appointed, in observance with conflict of interest rules. Editors do not provide their own review but instead serve as “*super partes* arbiters”, assessing and balancing the three evaluations.

After the “*cross-review*” phase and assessment by editors, applications are discussed by all members of the CTS-projects during a study section meeting. Scientific final reports of proposals by previously funded applicants are also taken into account during the meeting as a measure of productivity and scientific accomplishments of the PIs. In the final plenary session, all applications are ranked in order of scientific merit (for each application, the scores received from all reviewers are added up to generate the application’s global score, which is used to rank the applications). The final ranking and the financial availability of AIRC will determine the recommendation for funding, to be endorsed by the AIRC Board of Directors.

All applicants will be notified of the final decision on their application with an official communication from AIRC (the notification date is reported in the “Deadlines” table) and they will have access to the reviewers’ comments. The identity of the reviewers will not be disclosed. **The decision concerning the funding of an application cannot be appealed.**

## 6. Revised Applications

Applicants can submit a revision of a previous AIRC project (either IG, MFAG, Start-Up or TRIDEO) that was not funded in the past five years. If planning to submit a revised application, please consider that:

- Revised applications that do not meet all eligibility criteria described in this Call will not be sent out for review;
- Revised applications must include a response to the reviewers’ comments in the “Revision” section of the online form.

A revised application that has not been approved even after addressing all the issues raised by the reviewers is usually considered not competitive enough. Therefore, **applicants are discouraged to present the same application a third time.**

## 7. Deadlines

**Deadlines are strictly enforced: applications submitted after the deadline will not be accepted.**

**Deadlines for applications** (by 17:00 Central European Time, of the indicated dates).

<b>Publication of Call and application form release</b>	February 3, 2020
<b>Online submission</b>	March 9, 2020
<b>Online submission with digital signature of the PI and Legal Representative</b>	March 23, 2020
<b>Papers in press*</b>	May 1, 2020
	September 1, 2020
<b>Notification of results</b>	November 30, 2020
<b>Start of grants</b>	January 2, 2021

\* Requests from applicants that did not meet the eligibility criteria at the time of the submission deadline will not be considered. Communications received by May 1, 2020 will be forwarded to all reviewers evaluating the proposal; communications received after May 1, 2020 and by September 1, 2020 will be made available only to the members of the CTS-projects during the study section meeting. Please refer to the "Guide to proposal preparation" for details.

**Both the PI and the Legal Representative must digitally sign the application:** refer to the [FEA instructions](#) ("Firma Elettronica Avanzata") for details. **If the digitally signed applications are not submitted by the indicated deadline, they will not be sent out for review.**

Deadlines for renewal requests, administrative and scientific reports will be communicated in the award letter.

## Annex 1: Template agreement with the Hosting Institution

### CONVENZIONE QUADRO

tra

La Fondazione AIRC (nel seguito "AIRC"), con sede legale in Milano in Viale Isonzo, 25 rappresentata per la firma della presente *convenzione* dal suo Legale Rappresentante ....., nato a ....., il ....., domiciliato per la carica presso la sede,

e

**(Istituzione)**, in qualità di istituzione ospitante progetti di ricerca finanziati da AIRC, avente sede in [•] (*indirizzo completo: città/provincia*), rappresentato da [•] (nome del rappresentante legale), [•] (funzione), (nel seguito "l'Istituzione"),

di seguito indicate congiuntamente come "le Parti"

PREMESSO CHE

1. AIRC è un Ente del terzo settore di diritto privato statutariamente volto a provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica sul cancro, svolta in Italia, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare, al finanziamento di validi progetti di ricerca e di borse di studio destinate alla formazione di giovani ricercatori, medici oncologi, inclusa la formazione universitaria e post-universitaria, attraverso l'erogazione di contributi liberali.
2. L'Istituzione è un Organismo di Ricerca che svolge attività di ricerca biomedica, non economica, oncologica o di interesse oncologico e soddisfa i requisiti previsti per la "Hosting Istituzione" indicati nei bandi AIRC. Per Organismo di Ricerca si intende un'entità (ad esempio, università, ospedale o istituto di ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico), la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca non economica. Gli eventuali utili derivanti dall'attività di ricerca non economica devono essere reinvestiti in attività di ricerca non economica. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
3. AIRC persegue il proprio scopo statutario attraverso la promozione e l'organizzazione di iniziative

di raccolta fondi e attraverso i contributi del 5 per mille che le persone fisiche destinano ad AIRC attraverso le dichiarazioni fiscali dei redditi. L'entità della raccolta annuale di fondi e la possibilità per i contribuenti di devolvere il 5 per mille possono variare di anno in anno.

4. AIRC e l'Istituzione condividono l'interesse a rendere il cancro sempre più curabile. Si auspica quindi che l'Istituzione collabori alle iniziative di raccolta fondi promosse da AIRC, ove possibile, partecipando ad iniziative di comunicazione, mettendo a disposizione spazi e favorendo la partecipazione del proprio personale a tali iniziative.
5. AIRC pubblica ogni anno bandi diretti a finanziare progetti di ricerca presentati dai ricercatori affiliati a istituzioni di ricerca italiane aventi i requisiti dell'Organismo di Ricerca, così come definito al punto 2. Dette istituzioni svolgono attività di ricerca scientifica in campo oncologico con propria organizzazione di beni e servizi che mettono a disposizione dei ricercatori che hanno presentato i progetti di ricerca in risposta ai bandi emessi da AIRC.
6. Le richieste di contributo finanziario presentate ad AIRC dai ricercatori sono valutate tramite il metodo internazionale del *peer review* o valutazione da parte di pari: ogni progetto è sottoposto al giudizio di almeno tre esperti indipendenti che non hanno conflitto di interesse con il richiedente. Tali revisori sono parte di un gruppo di oltre 600 esperti internazionali o sono membri del Comitato tecnico scientifico AIRC, e sono scelti per la loro *expertise* in campo oncologico.
7. Dal giudizio dei revisori emerge una graduatoria scientifica di merito dei progetti. In base a tale graduatoria la Direzione scientifica propone al Consiglio di Amministrazione di AIRC di deliberare il finanziamento dei progetti selezionati come meritevoli e delle richieste di rinnovo dei progetti in corso, scientificamente approvati negli anni precedenti. Il Consiglio di Amministrazione verifica la disponibilità finanziarie e delibera i finanziamenti.
8. AIRC, dopo la delibera del Consiglio di Amministrazione, invia a ogni ricercatore selezionato (di seguito anche "P.I." ossia *Principal Investigator*) e ad ogni Istituzione una lettera con cui comunica l'assegnazione dei fondi ai singoli progetti, con indicato l'importo del contributo finanziario attribuito, le modalità di erogazione e ogni altro elemento utile per un corretto svolgimento della ricerca sul piano amministrativo e contabile.
9. Il ricercatore selezionato, congiuntamente all'Istituzione, a seguito dell'approvazione del progetto, inviano ad AIRC una comunicazione di accettazione del contributo con la quale confermano, ciascuno per la parte di propria competenza, la volontà di assumere su di sé gli obblighi indicati nella presente convenzione, nel bando di riferimento, nonché nelle Istruzioni per la gestione amministrativa del *grant* assegnato.
10. L'erogazione del contributo avviene su base annuale e in *tranches* anticipate sia per quanto attiene al contributo riferito alla prima annualità, sia per quanto riguarda le annualità successive il cui finanziamento è comunque condizionato alle disponibilità economiche in capo ad AIRC e al corretto espletamento delle procedure di rinnovo gravanti in capo al P.I. ed all'Istituzione. In caso di rinnovo si applica quanto previsto alla precedente premessa 8.

11. Le Parti intendono quindi regolare i reciproci impegni derivanti dall'assegnazione dei contributi finanziari.

Tutto ciò premesso, le Parti

## **CONVENGONO**

quanto segue

### **Art. 1 - Premesse**

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. La presente convenzione disciplina la regolamentazione degli impegni che gravano in capo alle Parti a seguito dell'erogazione del contributo finanziario di AIRC ad un progetto di ricerca oncologica presentato da un ricercatore, selezionato con le modalità indicate nelle premesse ed ospitato dall'Istituzione.
2. Le Parti danno atto di condividere l'interesse a rendere il cancro sempre più curabile e convengono l'assenza di controprestazioni a favore di AIRC a fronte del contributo erogato.

### **Art. 3 - Presupposti e regole per l'erogazione del contributo finanziario**

L'Istituzione prende atto ed accetta le seguenti condizioni:

- a) i progetti finanziati da AIRC sono condotti dai ricercatori selezionati in base alla procedura descritta nelle premesse; tali ricercatori (d'ora in poi "il/i P.I.") sono gli unici responsabili sul piano scientifico della conduzione della ricerca e perciò gli unici referenti sul piano scientifico di AIRC;
- b) il P.I. è l'unico responsabile dell'allocazione del budget, su cui deve poter operare con indipendenza per perseguire gli obiettivi del progetto, per esempio decidendo in autonomia i criteri di selezione del personale del progetto, i materiali e i reagenti da acquistare e così via.
- c) congiuntamente al P.I., l'Istituzione è responsabile della corretta gestione amministrativa del progetto e del relativo finanziamento;
- d) il P.I. svolge il progetto selezionato presso l'Istituzione cui è affiliato utilizzando il complesso di beni e servizi (staff, apparecchiature, locali, infrastrutture, ecc.) messo a disposizione dall'Istituzione medesima, nei termini indicati nel progetto approvato;
- e) il contributo destinato a ciascun progetto è erogato da AIRC anticipatamente e su base annuale, secondo *tranches* deliberate di anno in anno. La *tranche* relativa all'annualità di progetto deliberata da AIRC è erogata previa sottoscrizione da parte del P.I. e dell'Istituzione della lettera di accettazione del finanziamento stesso che AIRC, come indicato alla premessa

7, invierà e/o renderà disponibile nell'apposita area riservata presente sul sito internet [www.airc.it](http://www.airc.it). L'accredito delle successive *tranches* è, invece, condizionato all'espletamento delle procedure di rinnovo entro i termini indicati dal bando o comunque comunicati da AIRC; conformemente a quanto previsto dal bando, l'attribuzione delle *tranches* successive alla prima è altresì condizionata alla disponibilità in capo ad AIRC delle relative somme e al rispetto da parte del P.I. e dell'Istituzione dei rispettivi impegni e obblighi;

- f) i contributi liberali erogati da AIRC dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della ricerca coordinata dal P.I., secondo quanto previsto da ogni singolo bando e descritto nel progetto stesso; i fondi non possono essere utilizzati per altri scopi.

#### **Art. 4 - Regime dei contributi finanziari concessi da AIRC**

1. Il P.I. e l'Istituzione sono tenuti a gestire i contributi erogati anticipatamente da AIRC nel rispetto delle regole fissate dal bando e dalle Istruzioni per la gestione amministrativa del *grant* assegnato ai progetti di ricerca fornite da AIRC (di seguito "le Istruzioni per la gestione amministrativa dei *grant* assegnati").
2. L'erogazione del contributo finanziario di AIRC avverrà nei limiti dell'importo deliberato annualmente.
3. Nulla potrà essere imputato ad AIRC qualora la stessa si trovi nell'impossibilità di erogare il contributo per le annualità successive a quella deliberata.
4. Eventuali maggiori costi, incorsi nello svolgimento del progetto, non saranno sostenuti da AIRC.
5. I costi ammissibili sono indicati nei bandi, nelle AIRC Grant Management Guidelines e nelle Istruzioni per la gestione amministrativa dei *grant* assegnati. I costi non previsti dal bando e nei suddetti documenti o riferiti ad attività vietate dalla normativa, non saranno finanziabili da AIRC.
6. L'importo deliberato per l'annualità in corso costituisce un'anticipazione dei costi che saranno sostenuti per lo svolgimento del progetto. Qualora il rendiconto di spesa (*Administrative Report* da presentare annualmente), dovesse differire dall'importo del contributo erogato, AIRC potrà richiedere la restituzione dei fondi non giustificati e non spesi.
7. Resta inteso che, ove il contributo finanziario venisse utilizzato per scopi diversi da quelli indicati al precedente art. 3, o non venisse o non potesse venire comunque - per qualunque motivo, ivi compresa la sottoposizione dell'Istituzione a procedura concorsuale - utilizzato o rendicontato secondo le modalità e i tempi indicati nel bando e nelle Istruzioni per la gestione amministrativa dei *grant* assegnati, AIRC potrà chiedere la restituzione di quanto già erogato, se non adeguatamente rendicontato, e rifiutare di procedere ad ulteriori erogazioni oppure, a suo insindacabile giudizio, erogare diversamente il contributo, chiedere supplementi di rendicontazione o domandare una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo e durata pari all'annualità di progetto.
8. È altresì obbligo dell'Istituzione restituire ad AIRC gli importi che dovessero essere oggetto di

recupero, totale o parziale, anche da parte dei Ministeri di provenienza, qualora il progetto sia finanziato con fondi 5 per mille e siano rilevate omissioni o irregolarità nella rendicontazione.

#### **Art. 5 – Proprietà intellettuale**

1. I contributi erogati da AIRC potranno essere utilizzati per coprire i costi necessari per la richiesta di brevetto europeo, ma non per estendere l'efficacia di tali brevetti oltre i confini dell'Unione europea.
2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico relativi agli esiti della ricerca finanziata da AIRC spetteranno al P.I. e all'Istituzione in base ai loro reciproci accordi o alla legge.
3. Resta fermo l'impegno dell'Istituzione a garantire ad AIRC la dovuta visibilità, dando atto del suo contributo finanziario in ogni dichiarazione pubblica sulla ricerca e i suoi esiti anche parziali, come anche nel caso in cui siano acquistati macchinari o altre attrezzature.

#### **Art. 6 – Obbligo di rendicontazione**

1. L'Istituzione si assume gli obblighi di rendicontazione finanziaria e di assistere il ricercatore nella gestione amministrativa del contributo assegnato secondo le modalità e i tempi indicati nel bando, nelle Istruzioni per la gestione amministrativa dei *grant* assegnati.
2. AIRC ha facoltà in qualsiasi momento di richiedere rendiconti finanziari parziali e di eseguire *audit*, direttamente o attraverso professionisti abilitati per verificare la corretta gestione finanziaria del progetto e l'ammontare delle spese ammissibili sostenute.
3. Qualora, dalla documentazione prodotta o dalle verifiche eseguite, si appuri l'esistenza di irregolarità o il venir meno dei requisiti prescritti dal singolo bando, AIRC ha facoltà di revocare il contributo deliberato prendendo ogni opportuna decisione, secondo quanto previsto al precedente art. 4, commi 7 e 8 e nella Procedura di controllo della rendicontazione amministrativa per progetti e programmi di ricerca.

#### **Art. 7 – Diritto d'accesso alle strutture di ricerca**

AIRC si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento i necessari controlli scientifici e amministrativi sul corretto svolgimento dell'attività e di visitare i laboratori nei quali si svolge la ricerca, richiedendo la documentazione afferente al progetto finanziato oggetto di controllo.

#### **Art. 8 – Responsabilità**

1. Ogni responsabilità ed onere legato allo svolgimento del progetto è a carico del P.I., che ne è il responsabile scientifico, e dell'Istituzione ospitante.
2. Il progetto sarà condotto nel rispetto della deontologia professionale e della pertinente normativa, in particolare quella in materia assicurativa, previdenziale, di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e garantendone la corretta gestione anche sul piano bioetico in caso di attività di



ricerca e sperimentazione nell'uomo e negli animali. AIRC si riserva di richiedere copia delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in qualunque momento nel corso del progetto e nei dieci anni successivi alla sua conclusione.

3. AIRC resterà estranea ad ogni rapporto con terzi, siano essi personale dipendente, creditori, collaboratori interni o esterni, fornitori, eventuali volontari e/o pazienti o altri ancora, che possa originarsi dall'esecuzione della ricerca finanziata. AIRC resterà altresì estranea a ogni responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse con il progetto.
4. Il P.I. e l'Istituzione ospitante si impegnano a tenere AIRC indenne e manlevata da costi, oneri, risarcimenti e spese, ivi comprese quelle legali, che possano derivare dall'inadempimento all'obbligo di rendicontazione o dalla presenza di irregolarità nella rendicontazione stessa.

#### **Art. 9 – Tempistica**

1. L'Istituzione si impegna a rendere disponibili al P.I. i fondi erogati da AIRC entro il termine di 30 giorni dal relativo accredito.
2. Il progetto deve essere svolto nel rispetto dei tempi indicati nel bando, nella domanda di finanziamento presentata ad AIRC, nella lettera di assegnazione e nelle Istruzioni per la gestione amministrativa dei *grant* assegnati.
3. Le procedure per la selezione e la successiva stipula dei contratti con i membri dello staff di progetto, per i quali sia stato richiesto il sostegno finanziario nell'ambito del budget, dovranno essere attivate con la massima tempestività. Il reclutamento di tale personale sarà effettuato dall'Istituzione in accordo con il P.I., che dovrà avere autonomia e indipendenza nello stabilire i criteri di reclutamento, e secondo le modalità che saranno capaci di assicurare al meglio anche gli interessi economici del citato personale.
4. Con riferimento all'espletamento delle suddette procedure di reclutamento, le Parti si danno reciprocamente atto che con la presente Convenzione hanno inteso adempiere anche agli obblighi di convenzionamento prescritti dalla vigente legislazione in materia di finanziamento esterno del personale.
5. Qualora tali contratti non risultassero ancora stipulati al termine dell'annualità di progetto deliberata, AIRC si riserva il diritto di sospendere le erogazioni per questa voce di spesa nelle annualità successive e di richiedere la restituzione degli importi già erogati e non spesi.

#### **Art. 10 – Comunicazioni e obblighi di informativa in caso di sopravvenienze**

1. Le domande di modifica e le comunicazioni previste dalla convenzione possono essere inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [•]
2. se indirizzate ad AIRC, possono essere inviate tramite posta elettronica al seguente indirizzo: [airc.direzione-scientifica@pec.it](mailto:airc.direzione-scientifica@pec.it).

3. Il conto bancario dell'Istituzione sul quale devono essere effettuati tutti i pagamenti relativi a finanziamenti di progetti AIRC è il seguente:

Intestatario del conto:

Nome della banca:

Agenzia:

Indirizzo Banca:

IBAN:

4. Le suddette coordinate dovranno essere altresì indicate nella lettera di accettazione di cui alla premessa 8 che dovrà essere compilata e firmata digitalmente, per ogni singolo contributo, dal P.I. e dal rappresentante legale dell'Istituzione.
5. Il P.I. e l'Istituzione sono tenuti a informare immediatamente AIRC di qualsiasi modifica intervenuta nello svolgimento del programma, in particolare di qualunque variazione del ruolo del P.I. nell'Istituzione o suo trasferimento.

In caso di trasferimento del P.I., quest'ultimo potrà richiedere di trasferire il progetto presso il nuovo Istituto ospitante; la trasferibilità del progetto è però subordinata all'approvazione di AIRC, che dovrà verificare che il nuovo Istituto soddisfi i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando dal punto di vista amministrativo ed abbia le infrastrutture, la casistica e le competenze necessarie per consentire il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista scientifico.

Qualora i requisiti descritti non risultino soddisfatti, AIRC si riserva il diritto di concordare con l'Istituzione e il P.I. differenti modalità di prosecuzione del progetto o di terminarlo.

Dovranno inoltre essere trasmesse tempestivamente ad AIRC le eventuali modifiche incorse nell'assetto societario (per esempio, variazioni nella personalità giuridica, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, l'insorgenza di procedure concorsuali, cessazione dell'attività) o qualunque altra variazione o evento che possa pregiudicare l'affidabilità economico-finanziaria dell'Istituzione.

6. Ogni anno, a seguito della delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, AIRC invierà all'Istituto una lettera in cui saranno elencati i progetti attivi presso l'Istituzione che sono soggetti alla presente convenzione.

### **Art. 11 – Spese di registrazione della presente Convenzione**

Il presente atto è esente da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 354, della legge 266 del 23/12/2005 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2, punto 1, della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

#### **Art. 12 – Portata normativa della presente Convenzione**

1. Il presente accordo integra e non sostituisce i reciproci impegni derivanti dal bando (*Call for proposals*) e dalla relativa candidatura (*Application*).
2. Ogni eventuale e ulteriore intesa diretta ad integrare e/o modificare le clausole della presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto.

#### **Art. 13 – Indifferenza degli atti di tolleranza**

1. La tolleranza di un'inadempienza rappresenta un'eccezione, non comporta una deroga definitiva alle regole contenute nella presente convenzione o nei documenti in essa citati.
2. I diritti derivanti dalla presente convenzione possono essere fatti valere in qualsiasi momento.

#### **Art. 14 – Entrata in vigore della convenzione e durata dei progetti**

1. La presente convenzione avrà efficacia quinquennale a far tempo dal [•] e con scadenza il [•] salvo rinnovo espresso della stessa.
2. L'assegnazione di ogni contributo in esito alla procedura selettiva descritta nelle premesse genera un autonomo rapporto di finanziamento che è integralmente soggetto alle prescrizioni della presente convenzione. Con riferimento a ciascun rapporto sorto nel suddetto periodo di efficacia ivi compresi i rinnovi annuali del finanziamento assegnato, la convenzione continuerà ad avere effetti fino a quando non si saranno estinte tutte le obbligazioni assunte dalle Parti e non saranno stati effettuati i controlli da parte dei soggetti istituzionali preposti alla vigilanza sull'utilizzo dei fondi derivanti dalla ripartizione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le verifiche amministrative contabili.
3. La presente convenzione sarà comunque valida ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti.
4. Quanto stabilito dalla presente convenzione si applica anche ai progetti in essere al momento della sua sottoscrizione.

#### **Articolo 15 – Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a rispettare la normativa sulla protezione dei dati ed in particolare il regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Le parti si impegnano ad ottenere tutti i consensi necessari per la trasmissione di dati personali a parti terze per la durata e gli scopi della presente convenzione.

In relazione al trattamento dei dati personali, le Parti si impegnano ad assicurare:

- che è stata messa in atto una procedura per valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, in particolar modo per evitare il trattamento non autorizzato o illegale dei dati o per evitare

lo smarrimento, la distruzione o il danneggiamento di dati sensibili;

- che tutto il personale che ha accesso ai dati o al loro trattamento è obbligato a considerare e trattare i dati come confidenziali;
- che i dati personali non verranno trasmessi al di fuori dell'Area Economica Europea a meno che non vengano rispettate le norme del regolamento sulla protezione dei dati;
- di collaborare per rispondere ad eventuali domande da parte dell'interessato che fornisce i dati e ad assicurare il rispetto dei termini di legge per quanto riguarda la sicurezza, notifiche di eventuali violazioni, valutazione dell'impatto e consultazioni con l'Autorità di Sorveglianza o di controllo;
- di notificare all'altra parte eventuali violazioni;
- di distruggere le copie del presente contratto entro i termini indicati dal Codice Civile;
- di mantenere una completa ed accurata raccolta di dati ed informazioni atte a dimostrare il rispetto di questa clausola;
- di non trasferire i dati a terzi senza l'autorizzazione scritta dell'altra Parte.

I dati relativi ai P.I. (nome e cognome, istituzione ospitante, titolo della ricerca, abstract, contributo assegnato) potranno essere diffusi attraverso i canali di comunicazione di AIRC e potranno essere messi a disposizione di incaricati (terzi) ai fini del suo coinvolgimento nell'attività istituzionale di AIRC, previo consenso del P.I.

#### **Art. 16 – Risoluzione delle controversie e Legge applicabile**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione che è retta e disciplinata unicamente dalla Legge italiana. Se quanto stabilito al comma precedente non risultasse sufficiente a risolvere la vertenza, le Parti sottoporranno al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano qualsiasi controversia irrisolta derivante dalla presente convenzione o in relazione alla stessa.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo dopo il ricorso alla procedura di conciliazione sopra indicata, le Parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in tal caso sarà unicamente quello di Milano.

#### **Articolo 17 – Sottoscrizione e Bollo**

Il presente Atto viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale a cura dell'Istituzione ospitante. L'istituzione con nota scritta

chiederà ad AIRC il rimborso della quota di spettanza.

L'imposta di bollo è assolta mediante contrassegno telematico con codice identificativo n.

### **Art. 18 – Documenti che integrano la presente convenzione**

Con riferimento ad ogni singolo rapporto di finanziamento, gli impegni tra le Parti sono disciplinati oltre che dalla presente convenzione anche dalla documentazione relativa ad ogni singolo progetto di ricerca, ossia il Bando, l'*Application*, la Lettera di Assegnazione, l'Accettazione del *grant*, le Istruzioni per la gestione amministrativa del *grant* o per la compilazione dei Reports e la Procedura di controllo della rendicontazione amministrativa per progetti e programmi di ricerca.

I progetti dovranno essere condotti in conformità alle *policies* per la conduzione della ricerca pubblicate da AIRC, in particolare l'Istituzione conferma di ottemperare alle Policy sull'Integrità nella ricerca e sul Conflitto di Interesse pubblicate da AIRC (<https://www.direzionescientifica.airc.it/policies/>).

L'accettazione del *grant* definisce le responsabilità dell'Istituzione nei confronti del P.I. e del singolo progetto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Milano,

Luogo, data

FONDAZIONE AIRC

Istituzione

Il Presidente

Qualifica

Pier Giuseppe Torrani

Nome Cognome